

- Fascicolo relativo alle « controdeduzioni alle osservazioni al progetto preliminare ».

(omissis)

Deliberazione G.R. del 22 settembre 1983, n. 43-28184

L.R. 5-12-77, n. 56 e successive modificazioni. Comune di Candiolo (TO). Approvazione della variante parziale al Piano Regolatore Generale vigente, relativa alla zona T11

(omissis)

**LA GIUNTA REGIONALE, UNANIME
delibera**

Art. 1 - Di approvare, ai sensi degli artt. 15 e 17 della L.R. 5-12-77, n. 56 e successive modificazioni, la variante al Piano Regolatore Generale vigente - relativa alla zona T11 - adottata dal Comune di Candiolo, in Provincia di Torino, con la deliberazione consiliare n. 131 in data 21-12-81, subordinatamente all'introduzione « ex officio » della seguente modifica:

- nella tabella relativa alla zona T11, alla lettera « C - Prescrizioni particolari di zona », la dizione « con congrua previsione di spazi pubblici », si intende sostituita con la seguente che recita: « con previsione di spazi pubblici nella misura minima di cui all'art. 21 della L.R. 56/77, punti 1 e 3 ».

Art. 2 - La documentazione relativa si compone di:

Deliberazione consiliare n. 131 in data 21-12-81, munita degli estremi di esecutorietà, con allegato:

- Relazione illustrativa
- Planimetria riguardante la variante, in scala 1:5000
- Tabella di P.R.G.C.
- Tabella di variante.

Deliberazione consiliare n. 103 in data 24-9-82, munita degli estremi di esecutorietà.

(omissis)

Deliberazione G.R. del 22 settembre 1983, n. 44-28185

L.R. 5-12-1977, n. 56 e successive modificazioni. Comune di Orbassano (TO). Approvazione della variante al piano Regolatore Generale vigente, relativa alla modifica dell'art. 16 delle Norme Tecniche di Attuazione

(omissis)

**LA GIUNTA REGIONALE, UNANIME
delibera**

Art. 1 - Di approvare ai sensi degli artt. 15 e 17 della L.R. 5-12-77, n. 56 e successive modificazioni, la variante al Piano Regolatore Generale vigente adottata dal Comune di Orbassano (TO), con deliberazione consiliare n. 61 in data 5-2-82 e relativa alla modifica dell'art. 16 delle Norme Tecniche di Attuazione, che si intende così integralmente ritrascritto:

« Tutti gli edifici esistenti ad un solo piano fuori terra su area di proprietà del richiedente prima dell'adozione del P.R.G., per un periodo non superiore a 10 anni dalla data di approvazione dello strumento urbanistico - data di scadenza: 25-10-84 - possono essere sopraelevati di un secondo piano anche se non rispettano le distanze dai confini previsti nelle tabelle di zona, purché la volumetria totale non superi la quantità fabbricativa di un metro cubo e cinquanta per le zone R2 - R3 - R4 - R7, di 1,00 mc. per la zona R1 e di 0,40 mc. per la zona R6 per area di proprietà e siano osservati i disposti degli articoli 10 e 18 della legge 765 del 6 agosto 1967.

Tale facoltà viene concessa ai soli proprietari e parenti di 1° grado che dimostrino il titolo di proprietà prima dell'adozione del piano e dimostrino di occupare per se stessi i locali costruiti ».

Art. 2 - La documentazione relativa alla variante al P.R.G. del Comune di Orbassano si compone di:

- deliberazione consiliare n. 61 in data 5-2-82, munita degli estremi di esecutorietà di adozione della variante;
- deliberazione consiliare n. 454 in data 26-10-82, di ratifica della D.G.M. n. 1171 in data 12-10-82.

(omissis)

Deliberazione G.R. del 22 settembre 1983, n. 45-28186

Bacino dei torrenti Brobbio e Pesio e lago Beinette. Domanda 8-7-1974 del Consorzio Irriguo Brobbio-Pesio, per costruzione di laghetto collinare in località Paradiso del Comune di Villanova (CN) - Parere

(omissis)

**LA GIUNTA REGIONALE, UNANIME
delibera**

Di esprimere parere favorevole affinché venga concessa al Consorzio Irriguo Brobbio-Pesio, a variante della originaria concessione di cui al D.M. 2-3-73, n. 1441, l'autorizzazione a costruire il serbatoio artificiale di cui in premessa, a condizione che siano imposti al medesimo Consorzio i seguenti obblighi:

1 - semina annuale di 20.000 avannotti di trota o in alternativa di 2.000 trotelle, da effettuare secondo le modalità e nelle località che saranno di volta in volta indicate dal competente Assessorato Regionale; in caso di inadempienza la semina sarà effettuata d'ufficio e verrà addebitato al Consorzio oltre alle spese anche una penale pari al 50% del costo complessivo della semina;

2 - l'approvvigionamento di materiale inerte per la costruzione della diga dovrà preferibilmente avvenire da cave in loco già esistenti, in ogni caso la creazione di cave di prestito dovrà essere limitata all'area direttamente interessata dal progettato invaso.

(omissis)

Deliberazione G.R. del 22 settembre 1983, n. 46-28187

Torrente Chisone. Derivazione d'acqua tramite Canale di Abbadia Alpina, riconosciuta con D.M. 14-6-1938, n. 4311, al Comune di Pinerolo ed altre utenze irrigue ed industriali. Istanza di rinuncia del 16-2-1977 del coutente Griva Giuseppe, di cui all'art. 1, punto 5, del D.M. suddetto

(omissis)

**LA GIUNTA REGIONALE, UNANIME
delibera**

Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad assentire alla ditta Griva Giuseppe con proprio decreto, la rinuncia della concessione di cui all'art. 1, punto 5, del D.M. 14-6-1938, n. 4311, fermo restando il diritto degli altri utenti concernente la derivazione d'acqua di mod. medi 7,00 ad uso produzione Kw. 6,59.

La rinuncia della concessione dovrà essere assentita alle seguenti condizioni:

- la ditta Griva Giuseppe avrà l'obbligo del pagamento del canone relativo alla predetta utenza fino allo spirare dell'annualità in corso al 16-2-1977, data di presentazione dell'istanza di rinuncia.

(omissis)